

Cari colleghi,
vi vogliamo aggiornare su quanto discusso nel Comitato Delegati Cassa tenutosi nei giorni 28 e 29 novembre.

Variazione di Bilancio per l'esercizio 2022:

Il bilancio è stato aggiornato a fronte delle maggiori entrate contributive dovute all'incremento dei redditi. Nella tabella sottostante vengono elencati i tre INDICATORI principali:

	Previsioni aggiornate	Previsioni iniziali
Entrate contributive	654,9 milioni	556,7 milioni
Spese per prestazioni	547,3 milioni	542,7 milioni
Risultato netto dell'esercizio	72,6 milioni	12,3 milioni

Bilancio preventivo per l'esercizio 2023:

Anche il bilancio di previsione è stato redatto tenendo in considerazione l'andamento positivo dei redditi, frutto principalmente delle ricadute positive dell'ECOBONUS 110%; conseguentemente anche per il 2023 dovrebbero registrarsi maggiori entrate contributive. Nella tabella sottostante vengono elencati gli INDICATORI principali:

	Bilancio di previsione 2023	Bilancio 2022
Entrate contributive	688,1 milioni	654,9 milioni
Spese per prestazioni	549,5 milioni	547,3 milioni
Spese per Organi dell'Ente	4,3 milioni	4,4 milioni
Costi del personale	10,5 milioni	10,5 milioni
Risultato netto dell'esercizio	121,7 milioni	72,6 milioni

Modifiche Regolamentarie:

L'argomento CALDO all'ordine del giorno riguardava le MODIFICHE REGOLAMENTARIE riguardanti l'incremento contributivo e alcune azioni per implementazione WELFARE. Anticipiamo che il nostro voto, a questo pacchetto di modifiche, è stato **CONTRARIO** in quanto non ci è stata offerta la possibilità di valutare altre ipotesi di modifiche agli incrementi contributivi.

Incremento Contributivo

Si prevede l'incremento dell'aliquota contributiva: nel 2025 dal 18% si passerà al 20% e nel 2027 si passerà al 22%. Contestualmente è previsto l'incremento dei minimi, sia soggettivo che integrativo, come da tabella allegata:

Anno	Soggettivo Minimo	Integrativo Minimo	Aliquota
2022	€ 3340,00	€ 1670,00	18 %
2023	€ 3405,00	€ 1705,00	18 %
2024	€ 3675,00	€ 1840,00	18 %
2025	€ 4205,00	€ 1895,00	20 %
2026	€ 4245,00	€ 1915,00	20 %
2027	€ 4715,00	€ 1935,00	22 %

Contributo Volontario

Come sapete, da qualche anno è possibile effettuare il versamento di una ulteriore quota di contribuzione su base volontaria. Questa quota andrà direttamente ad incrementare il proprio montante contributivo. Attualmente era prevista una soglia massima di versamento pari al 10 %.

Si è provveduto ad eliminare il tetto del 10%, fermo rimanendo il vincolo di poter versare una quota di contributo volontario che, sommata al contributo soggettivo dovuto, non ecceda la base imponibile per il calcolo del contributo stesso

Retrocessione del contributo integrativo, incremento delle aliquote

Si prevede di incrementare l'aliquota di retrocessione dell'integrativo, nel proprio montante contributivo, a seconda dell'anno di prima iscrizione alla cassa.

Le percentuali di retrocessione sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Modulazione aliquote retrocessione in base all'anno di prima iscrizione alla Cassa					
anno	aliquota	anno	aliquota	anno	Aliquota
1985	0,50%	1995	1,50%	2005	2,50%
1986	0,60%	1996	1,60%	2006	2,60%
1987	0,70%	1997	1,70%	2007	2,70%
1988	0,80%	1998	1,80%	2008	2,80%
1989	0,90%	1999	1,90%	2009	2,90%
1990	1,00%	2000	2,00%	2010	3,00%
1991	1,10%	2001	2,10%		
1992	1,20%	2002	2,20%		
1993	1,30%	2003	2,30%		
1994	1,40%	2004	2,40%		

Pensione anticipata per le professioniste donne

La modifica prevede l'introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico – contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, ovvero almeno 60 anni di età e 40 anni di regolare contribuzione. La percentuale di abbattimento della quota reddituale prevista in caso di opzione per la pensione di vecchiaia anticipata, è stata abbassata allo 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all'età di 67 anni, per le domande presentate dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2033

Agevolazione neo-iscritti

È stata inserita la possibilità, per chi si iscrive alla Cassa entro i 30 anni di età, di usufruire comunque delle agevolazioni previste sui contributi minimi per l'intero quinquennio, quindi anche oltre il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni di età. Tuttavia, per le annualità oltre quella del compimento dei 30 anni, le riduzioni sul soggettivo minimo non daranno luogo a contribuzione figurativa. È data comunque facoltà al professionista di integrare la contribuzione agevolata non coperta da contribuzione figurativa entro 5 anni dall'anno oggetto di agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.

Riduzioni in caso di maternità/adozione

Viene riconosciuto per le professioniste madri di un regime contributivo agevolato nell'anno di nascita/entrata in famiglia di un figlio. L'agevolazione riguarda la riduzione al 50% del contributo soggettivo minimo e del contributo integrativo minimo, con integrazione figurativa del contributo soggettivo. Stessa agevolazione può essere richiesta per l'anno successivo, ma senza integrazione figurativa. In questo caso la minore quota di contributo soggettivo può essere integrata entro cinque anni con il solo versamento degli interessi legali.

Le agevolazioni di cui sopra decadono se nell'anno del beneficio viene prodotto un reddito professionale superiore alla soglia prevista per il versamento del solo contributo minimo.

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo

Distinti Saluti

I Delegati per il Collegio dei Geometri di Modena

geom. Luigi Zaccardo

geom. Elisa Turrini